

**Sentenza del Tribunale di Treviso - sezione di Conegliano - n. 193
del 19 maggio 2004**

Non commette reato chi assume un solo clandestino

SENTENZA A SEGUITO DI DIBATTIMENTO (Art. 567 c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del dibattimento del TRIBUNALE DI TREVISO - Sezione
Distaccata di

CONEGLIANO

Dott. Deli LUCA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale nei confronti di

PICCIN DANIELA n. 11.11.1974 a Vittorio Veneto residente a Colle Umberto
via G. Puccini 29 e con domicilio eletto c/o la ditta "FIT FOR LIFE" sita
in Vittorio Veneto via della Bustatte n.10-

LIBERA-PRESENTE

Opponente a decreto penale n.692/02 revocato in apertura di dibattimento-

IMPUTATO

del reato di cui all'art. 22 10° comma del D.L.vo 25.07.1998 n.286
perché, in qualità di legale rappresentante dell'associazione sportiva
"AYM & TONIK" con sede in Vittorio veneto e quindi di datore di lavoro,
occupava alle proprie dipendenze il cittadino extracomunitario MONTIEL
GONZALES Oswaldo Agapito privo di permesso di soggiorno.

Accertato in Vittorio Veneto il 13.11.2001-

Conclusioni della Difesa: previa revoca del decreto penale opposto
proscioglimento

*La signora Piccin Daniela è chiamata a rispondere del reato p. e p.
dall'rt. 22, 10comma, D.Lvo n. 286/1998: "perché in qualità di legale
rappresentante dell'associazione sportiva "GYM & Tonik" con sede in
Vittorio veneto e quindi di datore di lavoro, occupava alle proprie
dipendenze il cittadino extracomunitario Montiel Gonzales Oswaldo Agapito
privo di permesso di soggiorno. Acc. in Vittorio Veneto il 13.11.2001".
L'imputata - nella memoria depositata dal difensore - contesta che il
cittadino ecuadoregno, che, come si legge nel rapporto degli agenti della
guardia di Finanza, nella mattinata del 13 novembre 2001 si trovava nei*

locali dell'associazione sportiva GYM & TONIK, fosse un dipendente dell'associazione stessa attesa la casualità e estemporaneità della sua presenza in loco chiedendo, si apure in via subordinata di essere ammessa aprovare tale circostanza.

La difesa ha peraltro evidenziato che il contegno addebitato alla sig.ra PICCIN non sarebbe comunque riconducibile alla fattispecie incriminatrice (art. 22, comma 10, D.Leg.von.286/1998).

La tesi appare fondata.

Se partiamo dal dettato letterale dell'art. 22, co.10, D.L.vo n.286/1998 risulta palese che viene sanzionata la condotta *"del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze **lavoratori stranieri** privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso di soggiorno sia scaduto, revocato o annullato..."*.

Nella norma il contegno sanzionato viene descritto ed individuato con l'impiego del termine *"lavoratori stranieri"*, e, quindi, con un termine espresso al plurale.

Nella norma il contegno sanzionato viene descritto ed individuato con l'impiego del termine **"lavoratori stranieri", e, quindi, con un termine espresso al plurale.**

Le regole proprie dell'interpretazione delle norme penali codificate dall'art. 2 del c.p. e dall'art. 14 delle preleggi, non consentono una interpretazione analogica, ma impongono una interpretazione secondo il principio di tassatività dei fatti direatop : ne consegue che il reato de quo sussiste quando vi sia l'assunzione di *"lavoratori stranieri"* irregolari e, quindi, di almeno due persone e non quando invece sia assunta una sola unica persona.

Tale conclusione è a fortiori confermata da un esame comparativo con la norma di cui all'art. 24, comma 6, della medesima legge che sanziona l'assunzione di cittadini stranieri irregolari per lavori di carattere stagionale:

"Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato, annullato, è punito ai sensi dell'art. 22, comma 10".

Nella descrizione di altra fattispecie criminosa connessa all'impiego di stranieri irregolari il medesimo legislatore ha quindi utilizzato l'espressione *"uno o più stranieri"*, non limitandosi all'impiego del termine lavoratore al plurale come nell'art. 22.

Si può dunque ritenere che la diversità terminologica sia l'espressione della precisa volontà del legislatore di sanzionare penalmente solo l'assunzione di due o più lavoratori stranieri.

Diversamente si sarebbe descritto il fatto penalmente rilevante utilizzando anche nell'art. 22, come nel successivo art. 24, l'espressione *"uno o più stranieri"*.

Del resto, sia detto per inciso, l'assunzione di un solo lavoratore si verifica quasi sempre in situazioni particolari (si pensi al noto fenomeno della assistenza degli anziani, malati, ect..) in cui il "datore di lavoro" non persegue esigenze di profitto.

Queste situazioni, salvi eventuali illeciti amministrativi, giustificano un minor rigore nella disciplina legislativa, rispetto ad altri fenomeni di sfruttamento, tipici della produzione industriale o artigianale, che il legislatore ha invece ritenuto di perseguire anche con la sanzione penale.

In definitiva l'assunzione per un'attività lavorativa di carattere non stagionale di un solo straniero irregolare, non rientra nella fattispecie incriminatrice, quale espressa dal suo dettato letterale, anche comparato con il dettato dell'art. 24, comma 6, della medesima legge.

PQM

Visto l'art 129 e 530 cpp assolve l'imputata dal reato a lei ascritto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Revoca il decreto penale opposto.

Fissa termine di gg 30 per la motivazione.

Conegliano 19.05.2004

Il giudice del dibattimento